



COMUNE DI VILLETTE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24 novembre 2015

Publicato sul BUR n. 15 del 14 aprile 2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 aprile 2017

I N D I C E

DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.).....	1
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia	2
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia	3
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia.....	4
TITOLO II	5
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	5
Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)	5
Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	6
Art. 7 - Richiesta di Permesso di Costruire e progetto municipale	7
Art. 8 - Rilascio di Permesso di Costruire.....	9
Art. 9 - Diniego di Permesso di Costruire	11
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori.....	12
Art. 11 - Voltura di permesso di costruire	13
Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità - agibilità	14
Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)	15
Art. 14 - Altezza della costruzione (H)	16
Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np).....	17
Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).....	18
Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).....	18
Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc).....	20
Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul).....	21
Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun).....	22
Art. 20 - Volume della costruzione (V).....	23
Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)	24
Art. 22 - Superficie territoriale (St).....	25
Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)	26
Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	27
Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut).....	28
Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)	29
Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It).....	30

Art. 27 bis - Disposizione transitoria	31
TITOLO IV	32
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	32
Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione	32
Art. 29 - Allineamenti	33
Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde	34
Art. 31 - Requisiti delle costruzioni	35
Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni	36
Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private.....	37
Art. 34 - Interventi urgenti	38
Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione.....	39
TITOLO V	40
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	40
Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi	40
Art. 37 - Antenne	41
Art. 37 bis - Prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.....	41
Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari.....	42
Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali - Pensiline di copertura ingressi	44
Art. 40 - Cortili e cavedi	46
Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione	47
Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni	48
Art. 43 - Muri di sostegno	49
Art. 44 - Numeri civici	50
Art. 45 - Parapetti e ringhiere	51
Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi.....	52
Art. 47 - Passi carrabili	53
Art. 48 - Piste ciclabili.....	54
Art. 49 - Portici e "pilotis"	55
Art. 50 - Prefabbricati.....	56
Art. 50 _{bis} - Bassi Fabbricati.....	57
Art. 50 _{Ter} - Pergolati - Strutture di arredo da giardino – Giardini d'inverno	58

Art. 50 ^{quater} - Serre Solari	60
Art. 51 - Rampe	61
Art. 52 - Recinzioni e cancelli.....	62
Art. 52 ^{bis} - Siepi ed alberature lungo i confini di proprietà e lungo le strade pubbliche	64
Art. 53 - Serramenti.....	69
Art. 53 ^{bis} - Verande	70
Art. 54 - Servitù pubbliche.....	71
Art. 55 - Soppalchi	72
Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili.....	73
Art. 57 - Strade private.....	74
Art. 58 - Terrazzi.....	75
TITOLO VI.....	76
ESECUZIONE DELLE OPERE.....	76
Art. 59 - Prescrizioni generali.....	76
Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi	77
Art. 61 - Disciplina del cantiere	78
Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie.....	79
Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali.....	80
Art. 64 - Scavi e demolizioni.....	81
Art. 65 - Rinvenimenti	82
Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici	83
TITOLO VII.....	84
VIGILANZA E SANZIONI.....	84
Art. 67 - Vigilanza e coercizione.....	84
Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni	85
TITOLO VIII.....	86
DISPOSIZIONI FINALI.....	86
Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	86
Art. 70 - Deroghe.....	87
Art. 70 ^{bis} - Tolleranze	88
TITOLO IX.....	89
PIANO COLORE.....	89
Art. 71 - Applicazione della Normativa del Piano Colore	89

TITOLO X	90
REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	90
Art. 72 - Finalità ed oggetto del regolamento	90
Art. 73 - Definizioni	90
Art. 74 - Ambito di applicazione	90
Art. 75 - Impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici residenziali e loro pertinenze	90
Art. 76 - Impianti fotovoltaici a terra	91
Art. 77 - Titolo abilitativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici	91
ALLEGATI	92
<i>MODELLO 1</i>	<i>93</i>
<i>MODELLO 2</i>	<i>94</i>
<i>MODELLO 4</i>	<i>96</i>
<i>MODELLO 5</i>	<i>102</i>
<i>MODELLO 6</i>	<i>104</i>
<i>MODELLO 7</i>	<i>106</i>
<i>MODELLO 8</i>	<i>107</i>
<i>MODELLO 9</i>	<i>109</i>
<i>MODELLO 10</i>	<i>109</i>
1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31	111
2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31	112
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi	115
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	117

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), disciplina:

- a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
- b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
- c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
- d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
- f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- g) la vigilanza e le sanzioni.

2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

- 1.** La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- 2.** La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 5 componenti, eletti dal Consiglio comunale.
- 3.** I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- 4.** Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 5.** La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 6.** I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
- 7.** I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8.** La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
- 9.** I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

- 1.** La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- 2.** Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
- 3.** Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
- 4.** I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
- 5.** Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 6.** La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7.** La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 8.** La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 9.** Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
- 10.** Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 11.** Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall' Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

- a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f) i vincoli incidenti sull'immobile.

Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni¹ dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:

a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

c) le modalità d'intervento consentite;

d) la capacità edificatoria consentita;

e) i vincoli incidenti sull'immobile.

3. Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.²

¹ Per quanto concerne il comma 2, cfr.: art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.

² Per quanto disposto al comma 3, si rammenta che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47).

Art. 7 - Richiesta di Permesso di Costruire e progetto municipale

- 1.** Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
- 2.** La richiesta di Permesso di Costruire è composta dei seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
- 3.** Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
- 4.** Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;

f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
- 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
- 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
- 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
- 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

Art. 8 - Rilascio di Permesso di Costruire

- 1.** I Permessi di Costruire o sono rilasciati dall'Autorità comunale in forma scritta
- 2.** I Permessi di Costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
- 3.** I Permessi di Costruire devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
 - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
 - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
 - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
 - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
 - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
 - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
 - k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 9 - Diniego di Permesso di Costruire

- 1.** Il diniego del Permesso di Costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- 2.** Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
- 3.** Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
- 4.** Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego di D.I.A., S.C.I.A. o Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori

- 1.** Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
- 2.** La comunicazione deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
- 3.** Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
- 4.** Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
- 5.** Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 - Voltura di permesso di costruire

- 1.** Il trasferimento di Permesso di Costruire o D.I.A. ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- 2.** L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
- 3.** La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
- 4.** Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità - agibilità

- 1.** Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
- 2.** Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità - agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.³

³ Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 380/01

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.⁴
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

⁴ Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori;

Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

- 1.** L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

2bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.⁵

4. Visuale libera (Df): si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, così come definiti nella Sc. La visuale libera minima, per pareti finestrate, è fissata in mt 10.00; la visuale libera non si applica nel caso in cui le pareti o parti di pareti prospettanti non siano finestrate; nel caso di vista su bassi fabbricati, quando i dislivelli del terreno annullino la necessità di tale distanza.

5. Le distanze tra i fabbricati sono regolate dall' Art.9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 ed in particolare:

a) nelle aree di cui all' Art.24 della L.R. 56/77 (beni culturali e ambientali) per le operazioni di restauro e risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale. Nel caso di possibili ampliamenti vanno comunque rispettate le distanze del Codice Civile;

b) edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima prescritta dalle norme di cui al D.M. 02/04/1968 n.1444.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dei piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Sugli edifici esistenti a distanze non conformi alle presenti norme sono ammessi ampliamenti o sopraelevazioni in allineamento alla distanza preesistente, ma sempre nel rispetto delle distanze minime fissate dal Codice Civile.

⁵ il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Distanza dai confini: è ammessa la costruzione di nuovi edifici a confine o a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme nei seguenti casi:

- qualora esista un frontespizio cieco dovuto a fabbricato preesistente;
- quando venga stipulata una convenzione tra i privati interessati da registrare.

Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;⁶

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;

g) ai cavedi.

⁶ v. istruzioni all'art. 13, comma 3.

Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], e' la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20 - Volume della costruzione (V)

- 1.** Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
- 2.** Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.
- 3.** Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.
- 4.** Nelle nuove costruzioni sono escluse dal computo della volumetria e dalla superficie utile lorda gli aumenti di spessore realizzati per esigenze di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica per tutto lo spessore dei muri perimetrali e dei solai eccedente i 30 cm; il presente criterio di calcolo vale anche per le altezze massime, per le distanze dalle strade comunali. L'applicazione del presente comma comporterà il deposito del progetto riferito sia alla situazione reale che a quelle virtuale.

Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.⁷

⁷ *Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo*

Art. 22 - Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiari (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.⁸

⁸ *Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo*

Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = S_{ul}/S_f$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = S_{ul}/S_t$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m^3]/[m^2].

Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m^3]/[m^2].

Art. 27 bis - Disposizione transitoria

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione

- 1.** E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
- 2.** Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
- 3.** Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- 4.** In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
- 5.** I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
- 6.** Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 7.** Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 8.** Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
- 9.** E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29 - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde

- 1.** La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- 2.** L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
- 3.** La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
- 4.** E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 5.** Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 6.** L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
- 7.** Si veda anche il successivo articolo 52bis - Siepi ed alberature lungo i confini di proprietà e lungo le strade pubbliche.

Art. 31 - Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni

- 1.** Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- 2.** I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
- 3.** L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
- 4.** L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
- 5.** I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

- 1.** Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2.** E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
- 3.** Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- 4.** I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- 5.** La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- 6.** Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7.** Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 34 - Interventi urgenti

- 1.** Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2.** E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3.** Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

- 1.** Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2.** E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3.** Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.⁹
- 4.** Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- 5.** La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6.** Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7.** In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8.** I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

⁹ Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi

- 1.** Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- 2.** Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.¹⁰
- 3.** La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.¹¹
- 4.** Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
 - 3) negli interventi realizzati in applicazione alla L.R. 06.08.1998 n. 21 e s.m.e i.
- 5.** In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
- 6.** Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

¹⁰ Il volume di cui al comma 2 è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

¹¹ Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.

Art. 37 - Antenne

- 1.** Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sulla copertura dell'edificio sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
- 2.** Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
- 3.** L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- 4.** L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.¹²

Art. 37 bis - Prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli (PNIRE), idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di cui al presente regolamento.

¹² D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale"; L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.; nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti"; nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari

- 1.** L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2.** Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- 3.** L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 4.** Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 5.** Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 6.** I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 7.** Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
- 8.** L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
- 9.** In tutto il Centro Storico le insegne potranno essere poste in opera sia perpendicolari alla facciata che in aderenza alla stessa. Dovranno essere realizzate in ferro sagomato o leghe metalliche purché definite. Potranno essere illuminate in modo indiretto da faretti posti in posizione idonea. I supporti delle insegne dovranno essere anch'essi in ferro sagomato e dovranno essere posti in opera in modo tale che il limite inferiore dell'insegna non risulti a quota inferiore a metri 4.50 dal piano stradale. Risulta possibile installarle a quote inferiori, ma non al di sotto di mt. 2.50, qualora la sporgenza dell'insegna non superi 20 cm dalle pareti dell'edificio. Le scritte pubblicitarie delle attività commerciali, site nel Centro Storico, devono essere dipinte direttamente sull'intonaco nel rispetto dei colori, dei materiali e delle tecniche previste nel piano colore. Le targhe degli studi professionali o attività terziarie, non potranno avere dimensioni superiori a 50 cm di base e 30 cm di altezza e dovranno essere realizzate in ottone.
- 10.** E' richiesta una relazione redatta da un professionista abilitato, iscritto all'albo professionale, per certificare la sicurezza dei chioschi e dei mezzi pubblicitari

Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali - Pensiline di copertura ingressi

- 1.** Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- 2.** Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 3.** I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. Risulta obbligatorio l'allaccio ad eventuali recettori esistenti posti all'interno di una fascia di 50 m dall'area oggetto di intervento.
- 4.** Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- 5.** Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile (ad esclusione del materiale plastico), per almeno 2,00 m.

Nel centro storico sono ammessi esclusivamente canali e gronde in rame, mentre nelle altre zone è sempre preferibile l'utilizzo del rame ma è consentito anche l'utilizzo della lamiera preverniciata di colore scuro.

- 6.** Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.¹³
- 7.** Per quanto riguarda le coperture degli edifici ubicati nel centro storico si prescrive che tutti gli interventi debbono essere attuati nel rispetto delle condizioni e della qualità ambientale evitando impatti visivi arbitrari o contrastanti con le connotazioni storicamente consolidate del tessuto urbano. In particolare tutti gli interventi che comportino il rinnovo della copertura dovranno attenersi ai seguenti criteri: manto di copertura in lastre di pietra del tipo "pioda" (beola a piano spacco del tipo classico o del tipo segato con il bordi e le parti a vista "a spacco"), o in alternativa lastre di forma rettangolare in ardesia con fughe ortogonali alla linea di massima pendenza. E' consentito qualsiasi sistema di sostegno del manto di copertura a condizione che non sia visibile dall'esterno, fatta eccezione per quello tradizionale in legno, con pendenza pari alla preesistente o comunque congruente. Nel caso di intervento mirato al mantenimento della copertura in piode del tipo tradizionale, qualora l'intervento sia soggetto a pdc oneroso, si prescrive che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti fino ad un massimo dell'80%. Si prescrive inoltre l'uso di idonei paraneve. Nel caso di rifacimento della sola copertura in tegole che presenti quindi caratteristiche differenti da quanto sopra indicato è

¹³ Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purchè la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.

ammesso il mantenimento della tipologia originaria (tegola), fatta salva l'utilizzazione di colorazioni scure.

8. Per quanto riguarda le coperture degli edifici ubicati al di fuori del centro storico sono ammessi materiali differenti rispetto alla pietra purché di colore scuro, è consentito anche l'uso di tegole di cemento nei colori in uso, e, se con pieghi, ad interassi superiori a 30 cm.; non è ammessa la tegola in cotto tradizionale, le lastre in lamiera e non è consentito l'uso di guaine a caldo. Per gli edifici a carattere produttivo sono da escludere i tetti piani mentre sono ammessi esclusivamente i tetti a doppia falda.

9. All'interno del centro abitato, nel caso in cui il fabbricato oggetto di intervento presenti copertura in lamiera, si prescrive il rifacimento mediante l'utilizzazione di materiale lapideo o tegole di colore scuro.

10. Le coperture dei fabbricati accessori (autorimessa e/o ripostiglio) realizzati nell'ambito della costruzione del fabbricato principale e ad esso connessi dovranno avere preferibilmente la pendenza del tetto uguale alla quella del fabbricato principale. Sono ammessi i tetti piani dei fabbricati accessori solo se gli stessi sono aderenti al fabbricato principale e vengono utilizzati come terrazzo.

11. Le coperture dei fabbricati accessori (autorimessa e/o ripostiglio) realizzati isolati nelle aree di pertinenza degli edifici ai quali sono pertinenti dovranno essere realizzate secondo il dimensionamento previsto dalle norme tecniche del P.R.G.C., preferibilmente con copertura inclinata.

12. Nel caso in cui la realizzazione del fabbricato accessorio avvenga in aderenza ad un muro di contenimento la realizzazione della copertura è ammessa con tipologia piana a formare terrazzamento praticabile oppure a falda unica che dal muro degradi verso la parte opposta.

13. Nel centro storico si prescrive che le gronde siano realizzate in pietra, legno, o tramite cornici intonacate secondo le caratteristiche tipologiche tipiche del luogo. Nelle aree esterne al centro storico sono ammesse gronde secondo le tipologie sopra evidenziate ed è ammessa inoltre la realizzazione della gronda inclinata.

14. Le coperture degli ingressi (pensiline di ingresso) e delle aperture esterne, nel caso di nuova realizzazione e/o ristrutturazione, dovranno essere realizzati secondo le seguenti tipologie:

- nel centro storico: mensole in pietra con copertura in piode tradizionali; mensole in legno con copertura in piode tradizionali; mensole in ferro battuto con copertura in vetro o rame.
- all'esterno del centro storico: mensole in pietra con copertura in piode tradizionali, tegole di cemento, ardesia o materiale similare; mensole in legno con copertura in piode tradizionali, tegole di cemento, ardesia o materiale similare; mensole in ferro battuto con copertura in vetro o rame;
- la pendenza della copertura deve richiamare il più possibile la pendenza del fabbricato principale e comunque non deve avere una pendenza inferiore al 40%.
- in considerazione delle possibilità tipologiche e del contesto ambientale è fatta salva ogni eventuale prescrizione da parte della C.E.

15. I fabbricati rurali sparsi al di fuori della perimetrazione del centro abitato potranno essere oggetto di interventi di rifacimento delle coperture mediante l'utilizzazione di materiale lapideo, tegole di cemento e lamiera pre-verniciata di colore scuro.

Art. 40 - Cortili e cavedi

- 1.** I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.¹⁴
- 2.** Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
- 3.** La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 4.** Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
- 5.** Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- 6.** I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 7.** Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- 8.** E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

¹⁴ l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione

- 1.** Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2.** Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3.** Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4.** La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

- 1.** Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 2.** Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 3.** Gli imbrocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 4.** Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 5.** I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
- 6.** E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43 - Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e/o di contenimento del terreno devono avere uno sviluppo in altezza, fuori terra, non superiore a 3.00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito. Nel caso in cui i muri di sostegno debbano realizzarsi con altezza superiore a 3.00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate e gli stessi dovranno essere spezzati in gradoni di larghezza non inferiore a 1.50 m; in questo caso, gli spazi che risulteranno tra i muri dovranno essere destinati a verde e mantenuti a cura del proprietario. Si prescrive che sulle pareti dei muri vengano previsti idonei vani per l'inserimento di piante rampicanti da porre in opera nell'ottica di realizzare una idonea mitigazione ambientale; si prescrive inoltre la realizzazione di idonei sistemi di drenaggio. Eventuali deroghe potranno pertanto essere concesse, per ragioni di corretto inserimento ambientale, solo su parere della C.I.E. nel caso vengano utilizzati sistemi di contenimento tipici dell'ingegneria naturalistica.

3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in pietra o in calcestruzzo armato rivestito in pietra; nelle aree esterne alla perimetrazione del Centro Storico sono ammessi muri in calcestruzzo a vista o realizzati con elementi prefabbricati rivestiti con elementi in pietra.

5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art. 44 - Numeri civici

- 1.** Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2.** Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3.** Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4.** E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5.** In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art. 45 - Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

2. I manufatti di cui sopra devono:

a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m; qualora i parapetti fungono da separazione tra proprietà diverse possono avere altezza massima di 2,20 m

b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; presentare rinforzi per l'irrigidimento della ringhiera qualora la tipologia prevista lo richieda ai fini della sicurezza.

non devono:

c) essere scalabili;

d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:

a) Centro Storico: ferro tinteggiato con colorazioni scure, legno, balaustre in pietra e balaustre in muratura

b) Fuori dal perimetro del Centro Storico: ferro, legno, balaustre in pietra, balaustre in muratura, alluminio preverniciato, il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1.** Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Nelle aree interne al Centro Storico il pavimento dei marciapiedi dovrà essere realizzato esclusivamente in lastre di pietra con finitura bocciardata e/o fiammata e/o a spacco (ad esclusione della tipologia di posa ad "opus incertum"), blocchetti di porfido o sienite, con cordolo di delimitazione in pietra bocciardata e/o a piano "spacco" con gli spigoli smussati.¹⁵
- 2.** L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- 3.** I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4.** I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 5.** Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.¹⁶
- 6.** Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7.** E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.¹⁷
- 8.** La manutenzione e pulizia dei marciapiedi rimane a carico del proprietario frontista.

¹⁵ D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

¹⁶ D.M. 14 giugno 1989, n. 236

¹⁷ "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 47 - Passi carrabili

- 1.** L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2.** Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3.** L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4.** Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,10 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,10 m.
- 5.** Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata¹⁸ o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. Sono ammessi arretramenti inferiori in caso di comprovata impossibilità tecnica di realizzazione legata a situazione ambientali e morfologiche.
- 6.** L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7.** Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
- 8.** Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.e i.; (in particolare si riporta:omissis... "Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione"..... omissis...

¹⁸ art. 3 del "Nuovo Codice della Strada"

Art. 48 - Piste ciclabili

- 1.** Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- 2.** In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art. 49 - Portici e "pilotis"

- 1.** I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza e 2,40 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
- 2.** Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,5 m.
- 3.** Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- 4.** Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 50 - Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. Su tutto il territorio comunale non sono comunque ammessi prefabbricati con struttura perimetrale in lamiera.

Art. 50_{bis} - Bassi Fabbricati

1. La realizzazione di manufatti definiti come "Bassi Fabbricati", con destinazione d'uso esclusivamente a ripostiglio e/o deposito attrezzi, è consentita su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle aree interne alla perimetrazione del "Centro Storico". Le caratteristiche costruttive e dimensionali a cui tali manufatti dovranno conformarsi sono le seguenti:

- Superficie utile massima ammissibile: 10 mq
- Copertura doppia falda.
- Manto di copertura realizzato in pietra, tegole di cemento piane colore scuro, ardesia o similari.
- Struttura realizzata per almeno il 50 % in muratura o in pietra tradizionale locale mentre la restante potrà essere in legno.

Art. 50_{Ter} - Pergolati - Strutture di arredo da giardino – Giardini d'inverno

1. La realizzazione di pergolati è ammessa in aderenza ai fabbricati esistenti e/o nelle aree di pertinenza degli stessi esclusivamente a condizione che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive:
- La struttura dovrà essere in legno con sezioni regolari e/o in ferro con profili del tipo "ferro battuto" (non sono ammessi profili scatolari); è data facoltà di utilizzare montanti verticali in pietra locale;
 - La superficie del pergolato dovrà essere tale da inserirsi in modo armonico nel contesto edilizio; la superficie massima ammissibile dovrà comunque essere di 25,00 mq; non è ammesso alcun tipo di copertura ad esclusione della posa di piante rampicanti;
 - Nel caso di struttura isolata l'altezza massima non potrà superare i 3,00 mt. mentre l'altezza minima non potrà essere inferiore ai 2,00 mt.
 - E' ammessa la realizzazione a confine fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile in materia di distanze ed a condizione che venga posta in opera una siepe sempreverde.
 - E' ammessa la realizzazione di strutture d'arredo e di elementi accessori per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto di giardini, di terrazze, di balconi (quindi è escluso l'utilizzo per ricovero automezzi e / o ripostiglio). Sono considerati arredi da giardino:
 1. voliere e recinti;
 2. gazebo;
 3. barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiore a mq 2,00 ed altezza massima, incluso il comignolo, non superiore a mt. 2,50, nel numero massimo di uno per area di pertinenza del titolare. Tali elementi devono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 10,00 dai fabbricati circostanti e comunque ad una distanza minima dal confine di mt. 3,00, se in aderenza al fabbricato il comignolo deve oltrepassare la copertura, nel rispetto del regolamento d'igiene;
 4. cucce per cani di volume non superiore a mc. 1,5, anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani, regolarmente tatuati, di proprietà del titolare, nel limite massimo di n. 3 cucce.
 - Le strutture d'arredo devono essere realizzate ad una distanza minima di mt. 3,00 dal confine di proprietà e devono essere realizzate con struttura leggera (legno, ferro, semplicemente appoggiata (fissata con bulloni e non cementata) sia al terreno che ai fabbricati esistenti;
 - Giardini d'inverno: sono da considerarsi come spazi di ristoro e relax da parte delle persone che intendono utilizzarli.
 - In tutto il territorio comunale è consentito installare coperture di giardini. Le coperture dovranno essere costituite da strutture in ferro o in profilati di alluminio colore scuro e vetro. Nel perimetro del centro storico sono ammesse solo strutture in ferro di colore scuro e vetro.
 - Tali spazi devono pertanto offrire un ambientazione particolare, in quanto la percezione di chi li utilizza dovrà essere parificata a quella di stare a cielo aperto, come in un vero e proprio giardino, godendo della visione di tutto ciò che li circonda.
 - Lo spazio interno dovrà essere arredato in buona parte con piante, fiori e quant'altro lo possa artificialmente rendere un vero e proprio giardino.
 - L'utilizzazione e l'allestimento di tali spazi potrà essere usufruito anche da locali di ristorazione, da condomini ad uso residenziale o da residenze private.
 - Dette strutture, poiché non costituiscono né volume né superficie coperta, non dovranno costituire un apprestamento fisso e dovranno essere caratterizzate

dalla facile possibilità di asportazione L'installazione deve avvenire nel rispetto delle norme delle distanze da confine, salvo che tra le parti confinanti interessate non venga stipulato un accordo sottoscritto con firme autenticate. Dovranno comunque essere garantiti tutti i criteri di sicurezza nonché il rispetto delle norme sugli impianti; a tale scopo, prima dell'uso, dovrà essere prodotta al Comune apposita certificazione, a firma di tecnico abilitato, che garantisca quanto sopra.

- La superficie in pianta dovrà essere inferiore al 20% della superficie in pianta del fabbricato principale al quale sono collegati funzionalmente e comunque non superiore a 25 mq.

Art. 50^{quater} - Serre Solari

1. La realizzazione di serre solari è subordinata al rispetto del regolamento regionale vigente.

Art. 51 - Rampe

- 1.** Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 2.** Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 3.** La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- 4.** Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 5.** Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.¹⁹
- 6.** Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 7.** Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

¹⁹ D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 52 - Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

- le recinzioni devono avere un' altezza massima non superiore a mt 1.80 dal piano stradale e/o dal piano campagna;
- nelle aree interne alla perimetrazione del Centro Storico e nelle aree ove tale tipologia esiste alla data di adozione del regolamento, in aggiunta alle tipologie previste al comma seguente, è ammessa la realizzazione della recinzione mediante muratura in pietra e/o intonacata, avente altezza massima di metri 1.80, con sovrastante copertina in pietra;
- nelle aree residenziali di conservazione e/o di nuovo impianto le recinzioni potranno essere costituite da cordolo continuo in pietra o calcestruzzo per una emergenza massima di mt 0.80. La barriera superiore potrà essere costituita mediante una cancellata di ferro o secondo i materiali di seguito evidenziati, da realizzarsi secondo le tipologie contenute a titolo documentario nelle schede tecniche allegate.
- nelle aree a destinazione produttiva (artigianale) le recinzioni dovranno essere di tipo aperto lungo le strade e/o chiuso lungo gli altri confini; le recinzioni di tipo chiuso saranno in muratura intonacata e/o in pannelli in cls prefabbricati lisci di altezza massima di mt 2.50.
- Le recinzioni nelle aree artigianali dovranno essere arretrate di mt 3.00 dal ciglio delle strade principali, su conforme parere del Consiglio Comunale è possibile imporre l'arretramento della recinzione di aree artigianali dai cigli stradali per una profondità di mt 5.00 onde consentire la formazione di parcheggi pubblici.
- nelle zone agricole non sono ammesse recinzioni di alcun tipo ad esclusione delle staccionate in legno e purchè siano funzionali alle attività agricole e zootecniche;
- é facoltà della Commissione Edilizia valutare la possibilità di concedere la realizzazione di recinzioni di terreni agricoli per motivate esigenze funzionali; esclusivamente per colture agricole e floricole sono ammesse recinzioni in rete plastificate di colore verde per una altezza massima di mt 2.00. Per gli edifici a destinazione residenziale agricola è consentita (con le caratteristiche della zona residenziale) la realizzazione della recinzione dell' area di esclusiva pertinenza del fabbricato con un limite massimo di superficie di 2.000 mq.

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono pietra o calcestruzzo rivestito con blocchetti di spessore non inferiore a cm 8. Sono ammessi i muri di contenimento con blocchi di pietra aventi pezzatura non superiore a 0,5 mq con la previsione di tasche per l'inserimento di piantumazione.

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono:

Centro Storico: ferro

Fuori dal perimetro del Centro Storico: ferro, pietra, legno, acciaio inox, alluminio preverniciato finto legno, rete plastificata, pvc finto legno

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi previsti al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 1,80 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si dovranno conformare alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettare la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitfoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.²⁰

²⁰ "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 52^{bis} - Siepi ed alberature lungo i confini di proprietà e lungo le strade pubbliche

- 1.** Si richiamano gli art. n. 892 – 893 - 894 – 896 del vigente codice civile, gli art. 16 - 29 del D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. nuovo codice della strada con l'art. 26 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, l'art. 10 della L.R. 9/6/94 n° 16.
- 2.** L'Azienda Nazionale Autonoma Strade, l'Amministrazione Provinciale sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
- 3.** I proprietari frontisti sulle vie provinciali, comunali, vicinali, private, interpoderali etc. sono tenuti a mantenere pulite e manutentare le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza e delle aree in proprietà immediatamente adiacenti.
- 4.** Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza provocare danni alla limitrofa proprietà e vegetazione forestale.
- 5.** Chi vuole piantare alberi e siepi presso il confine deve osservare le seguenti distanze stabilite dal presente regolamento e, in mancanza, dagli usi locali:

a) Distanza dalle strade provinciali, comunali, vicinali, private, interpoderali (servitù di passo uso comune) e dai confini di proprietà per alberi, siepi e recinzioni fuori dai centri abitati.

Nel mettere a dimora alberi e siepi o costruire recinzioni lungo le presenti vie e lungo i confini di proprietà, fuori dal perimetro dei centri abitati, è necessario rispettare le seguenti precise norme:

- La distanza dal confine stradale e dai confini di proprietà fuori dai centri urbani da rispettare per impiantare alberi di alto fusto lateralmente alla strada e dai confini, non può essere inferiore a 6 mt.
- La distanza dal confine stradale e dai confini di proprietà fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare lateralmente alle strade e dai confini siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 mt. sul terreno non può essere inferiore a 1,50 mt. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 mt. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoni emergenti dal suolo se previsti in P.R.G.C..
- La distanza dal confine stradale e dai confini di proprietà, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade e dai confini, alberi di non alto fusto, siepi vive o piantagioni da altezza superiore a 1 mt. sul terreno, non può essere inferiore a 3,00 mt. e comunque ad un minimo di mt. 4,50 dall'asse. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno costituite come previsto al punto b), e per quelle di altezza inferiore ad 1 mt. sul terreno se impiantate su cordoni emergenti dal suolo se previsti in P.R.G.C..
- La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro

divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

- Le distanze per la messa dimora devono tenere conto dei necessari spazi di manovra per la manutenzione e recisione della piantumazione.
- Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, non si osservano distanze fatto salva la situazione in atto.
- Per gli alberi che si piantano nei terreni non boschivi a confine con i terreni boschivi non si osservano distanze.
- A tutela delle coltivazioni in atto tale distanza in arretramento riguarda e si applica altresì alle terre malcoltivate ed incolte, ora boschive, il cui cambio di coltura sia avvenuto negli ultimi 20 anni: il relativo controllo avverrà attraverso semplice visura catastale.
- Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle sopra indicate.
- Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo. I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
- Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
- Le ceppaie costituite da essenze il cui sviluppo vegetativo raggiunge e supera i 6 mt. di altezza dal suolo (robinia, carpino nero, platano, ecc.) dovranno distare dal confine stradale non meno di 6 mt.; in caso di dimensioni inferiori, a non meno di 3 mt. dal confine stradale.
- Il proprietario del fondo deve potare le fronde della vegetazione che dal proprio terreno propendano sulla via pubblica. Qualora il proprietario del fondo privato non vi provveda, i necessari interventi di sfondata potranno essere svolti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con rivalsa delle spese sostenute e dei danni eventualmente patiti, nei confronti del soggetto inadempiente.
- Le essenze arboree non devono causare danno o lordare con la caduta dei propri frutti il suolo pubblico. Per le spese di ripristino dello stato dei luoghi, è dovuto un adeguato indennizzo. Il Comune può tagliare le radici che si addentrano nel suolo stradale.
- A titolo indicativo si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come la robinia o gaggia, il noce, il castagno, il ciliegio, il tiglio, la farnia, il faggio, le quercie, il rovere, la roverella, il pino, il cipresso, l'olmo, il pioppo cipressino o comune, il platano e simili; alberi di non alto fusto, quelli il cui fusto sorto ad altezza non superiore a 3 mt. si diffonde in rami; e siepi vive, ovvero viti, arbusti, siepi in genere e piante da frutto di altezza non maggiore ai 2,5 mt.

b) Distanze dalle strade pubbliche e dai confini di proprietà per alberi e siepi all'interno della perimetrazione dei centri abitati.

Il mettere a dimora alberi e siepi o costruire recinzioni lungo le presenti vie e lungo i confini di proprietà è propedeutico alla rivitalizzazione e riqualificazione dell'urbanità ed il decoro della vita sociale. Devono essere rispettati i diritti delle abitazioni, dei confini e della pubblica viabilità, con ragionevoli manutenzioni periodiche sia esse orizzontali che verticali, ed è necessario rispettare le seguenti precise norme:

- Tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come la robinia o gaggia, il noce, il castagno, il ciliegio, il tiglio, la farnia, il faggio, le querce, rovere, roverella, i pini, i cipressi, gli olmi, pioppi cipressini o comuni, i platani e simili;
- 1,5 mt. per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
- Nel caso di distanza dai confini: mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. Nel caso di distanza dalla strada: 1,50 mt per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;
- La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
- Le distanze per la messa dimora devono tenere conto dei necessari spazi di manovra per la manutenzione e recisione della piantumazione.
- La manutenzione e la recisione dei rami deve essere effettuata almeno una volta l'anno – lungo la pubblica viabilità la raccolta delle scorie prodotte resta in capo al proprietario del fondo confinante; in caso contrario, l'Amministrazione Comunale può sostituirsi addebitandone le spese.
- Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle sopra indicate.
- Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo. I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
- Il proprietario del fondo deve potare le fronde della vegetazione che dal proprio terreno propendano sulla via pubblica. Qualora il proprietario del fondo privato non vi provveda, i necessari interventi di sfondata verranno svolti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con rivalsa delle spese sostenute e dei danni eventualmente patiti, nei confronti del soggetto.
- Le essenze arboree non devono causare danno o lordare con la caduta dei propri frutti il suolo pubblico; per le spese di ripristino dello stato dei luoghi, è dovuto un adeguato indennizzo; il Comune può tagliare le radici che si addentrano nel suolo stradale.

6. Definizione del confine stradale: "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea".

A maggior chiarimento si ritiene che il confine stradale sia da considerarsi circa 50 cm. oltre le definizioni contenute del 10° comma dell'art. 3 del D. Lgs. 285/92, questo non tanto per una interpretazione soggettiva della norma, ma per la difficoltà, in numerosi casi, di individuare esattamente una linea uniforme e continua, ad esempio il bordo di una scarpata o di un fosso stradale.

Mentre per le cunette "alla francese" con cordolo, che non costituiscono piede di scarpata, dove la linea di demarcazione è netta e certa, il confine stradale si intende a filo facciata esterna, in relazione all'asse stradale, del cordolo stesso.

La medesima interpretazione vale per i muri di sostegno delle scarpate a monte ed a valle della sede stradale; anche in questo caso il confine è costituito dalla parte più esterna del manufatto rispetto al corpo stradale.

In presenza di recinzioni lungo strada, la distanza da considerarsi si intende dal filo esterno delle stesse.

Per quanto riguarda le servitù di passo interpoderali, il limite quale occupazione della servitù impropriamente chiamato confine stradale, è da considerarsi 50 cm.

Oltre il tratteggio catastale quale corrispondenza e risultante dagli atti di acquisizione (pubblici registri).

Queste interpretazioni sono valide dove il confine catastale non è certo o, in caso di ampliamento di una strada, sia già avvenuta l'occupazione ma questa non sia ancora stata perfezionata con frazionamento ed atto di acquisizione dell'area.

Art. 52_{ter} - Isole Ecologiche per la raccolta differenziata

1. Qualora le isole ecologiche non possano trovare collocazione all'interno delle strutture esistenti, si prescrive che i contenitori per la raccolta differenziata debbano essere posizionati esclusivamente su suolo di proprietà privata;
2. Le eventuali modifiche alle recinzioni o muretti di delimitazione devono essere autorizzati con SCIA; le modifiche della recinzione devono essere realizzate secondo la stessa tipologia dell'esistente.
3. A protezione delle isole ecologiche devono essere piantate delle siepi di altezza massima pari a m 1,70, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Art. 53 - Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. Quindi al piano terra i serramenti devono essere scorrevoli e/o incassati nella muratura, con le eventuali inferriate, poste a protezione dei serramenti, ubicate all'interno rispetto all'allineamento della muratura.

3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei serramenti sono:

- Centro Storico: legno, ferro, pvc colore legno e alluminio colore legno.
- Fuori dal perimetro del Centro Storico: legno, ferro, alluminio, pvc.

Art. 53^{bis} - Verande

- 1.** Su tutto il territorio comunale, ad eccezione nelle aree interne al Centro Storico, è data facoltà di realizzare verande a servizio del fabbricato principale, che non si configurino comunque con la chiusura di balconi esistenti, utilizzando materiali analoghi ai serramenti esterni del fabbricato di cui sono pertinenza. L'aumento volumetrico massimo ammissibile non potrà superare il 10% del volume preesistente, calcolato rispetto ad ogni singola unità abitativa indipendente.
- 2.** Nel caso di edifici plurifamiliari è d'obbligo il consenso dell'assemblea condominiale
- 3.** Sono fatti salvi eventuali rilievi e valutazioni sul corretto inserimento delle varie soluzioni proposte e sulla compatibilità urbanistica da parte della C.I.E.C.

Art. 54 - Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

- a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
- b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
- e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
- f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
- g) lapidi commemorative;
- h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 55 - Soppalchi

- 1.** Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 2.** La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 3.** E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
- 4.** Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (N_p) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (S_{ul}) ai sensi dell'art. 18.²¹

²¹ *il soppalco è interposto in un ambito del quale non modifica né il volume né l'altezza interna; pertanto, la sua superficie di calpestio rientra nel computo globale della superficie utile lorda, ma non ha relazione con le misure dei parametri menzionati e non deve quindi essere considerata quando, con procedimento inverso, si ricava l'altezza del piano in cui il soppalco è realizzato, dividendo il volume per la superficie utile lorda del piano stesso.*

Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili

- 1.** Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
- 2.** Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/3 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 3.00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2.20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 1,50 m per insegne a bandiera che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 3,00 m dal piano medio del marciapiede o del suolo.
 - d) 0,20 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.
- 3.** La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
- 4.** Le alimentazioni delle pubbliche utenze dovranno raggiungere ogni edificio mediante tubazioni sotterranee. I contatori dovranno essere incassati nelle murature perimetrali o nelle recinzioni e dovranno essere dotati di sportelli di chiusura. I cavi e/o le tubazioni private devono entrare direttamente all'interno dell'edificio o essere incassati nella muratura secondo normativa. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica le tubazioni dovranno essere verniciate con le stesse tinte e tonalità delle facciate riprendendo anche gli eventuali fregi/decorazioni presenti.

Art. 57 - Strade private

- 1.** La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2.** Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3.** Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- 4.** Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5.** Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6.** Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- 7.** Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
- 8.** Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art. 58 - Terrazzi

- 1.** Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
- 2.** Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
- 3.** Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 4.** Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 - Prescrizioni generali

- 1.** Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- 2.** Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3.** Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi

- 1.** Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
- 2.** Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
- 3.** Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- 4.** Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61 - Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
- c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.²²

2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

²² Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

- 1.** Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2.** Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
- 3.** Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 4.** In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 5.** Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 6.** Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- 7.** L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 8.** Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 9.** In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

- 1.** Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- 2.** Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
- 3.** Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- 4.** In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- 5.** Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
- 6.** I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- 7.** Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64 - Scavi e demolizioni

- 1.** La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.²³
- 2.** Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
- 3.** Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4.** Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5.** Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
- 6.** La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.²⁴
- 7.** Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

²³ D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3

²⁴ Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e la Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 65 - Rinvenimenti

- 1.** I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2.** Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3.** Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

- 1.** Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

- 2.** In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 - Vigilanza e coercizione

- 1.** L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3.** Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4.** Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
- 5.** L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1.** E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2.** La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3.** L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
- 4.** La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70 - Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.²⁵

²⁵ *La procedura per il rilascio di permesso di costruire in deroga si ricava dal complesso di disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle istruzioni fornite con circolare P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 21/URE, pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio 1992, art.14 del DPR 380/2001 e s.m.e i..*

Art. 70_{bis} - Tolleranze

1. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità verificatesi, senza che ciò pregiudichi il rilascio del certificato di conformità edilizia, in sede di costruzione, a condizione che non eccedono, in valore assoluto, il 2% delle misure prescritte, imputabile a fatti esecutivi. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa, all'allineamento dei fabbricati, per le misure lineari minime e per i requisiti minimi.

TITOLO IX

PIANO COLORE

Art. 71 - Applicazione della Normativa del Piano Colore

1. La realizzazione delle tinteggiature esterne delle facciate devono avvenire a seguito della presentazione del progetto esecutivo da parte del Committente, che dovrà essere valutato dalla Commissione Edilizia.

TITOLO X

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 72 - Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente Titolo del regolamento costituisce lo strumento per disciplinare, nell'intero territorio comunale, la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Art. 73 - Definizioni

- 1.** Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a. Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme di moduli e dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica;
 - b. Area dell'impianto: insieme delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle aree per la mitigazione, dalle strade di servizio e comunque delle aree interne alla recinzione;
 - c. Superficie dei moduli fotovoltaici: superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli;
 - d. Area per la mitigazione: aree interne all'impianto destinate esclusivamente agli interventi di mitigazione;
 - e. Opere di mitigazione; sistemazioni a terra e/o piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico;
 - f. Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza;

2. Ai fini del presente regolamento costituisce superficie coperta la realizzazione di pensiline fotovoltaiche strutturalmente sostenute da monopalo ovvero da sostegni allineati in unica fila.

Art. 74 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti fotovoltaici da realizzare all'interno del territorio comunale

Art. 75 - Impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici residenziali e loro pertinenze.

1. Al fine di minimizzare i rischi di natura paesaggistica sulle coperture di edifici residenziali (o loro pertinenze) verrà data priorità alla installazione di impianti fotovoltaici destinati alla autoproduzione alle condizioni di seguito indicate:

- dovranno avere la stessa inclinazione della falda;
- non dovranno sopraelevarsi dalla falda per oltre cm. 20;
- dovranno essere contenuti all'interno della falda e non dovranno pertanto sporgere dalla gronda e dal colmo;
- gli impianti installati nelle coperture piane non dovranno sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm. 150 e non potranno sporgere dalla gronda.
- La posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura, piana e/o inclinata, è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta.

- Non è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti e/o integrati alle coperture e/o alle facciate degli immobili di seguito indicati:
- Edifici ricadenti nei centri storici (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444);
- Edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville)
- Edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale;
- Edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.. mm. e ii.-

Art. 76 - Impianti fotovoltaici a terra.

1. Gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere realizzati nelle aree libere individuate nel P.R.G. quali zone all'interno della perimetrazione dei centri storici (zone "A").
2. Nelle zone residenziali di completamento, nelle zone residenziali di nuovo impianto e nelle zone per verde e servizi gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati solo in presenza di un fabbricato esistente (a qualsiasi uso destinato) alle seguenti condizioni:
 - superficie coperta: fino ad un massimo di 30 metri quadrati;
 - distanze dai confini: non meno di metri cinque dal confine di proprietà diverse;
 - distanze dalle strade pubbliche: non meno di metri dieci dal confine stradale;
 - distanze dalle strade vicinali: non meno di metri cinque dal confine stradale.
3. La realizzazione di strutture di sostegno per l'alloggiamento di pannelli fotovoltaici che si dovesse configurare come una superficie utile coperta è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia.
4. Lungo la perimetrazione degli impianti dovranno essere previste idonee opere di mitigazione mediante la posa di piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico;
5. Si richiamano inoltre i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010."

Art. 77 - Titolo abilitativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Le procedure autorizzative, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale.

ALLEGATI

MODELLO 1

COMUNE DI VILLETTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

Il Dirigente

Su richiesta del Sig.....in qualità di
..... per
l'immobile sito in n. , descritto
al catasto al foglio (N.C.T. / N.C.E.U.) mappale/i
.....

Visti gli atti relativi agli strumenti urbanistici;

Vista la L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 47 del 28/2/1985;

certifica

che i seguenti terreni sono assoggettati:

-Piani a carattere sovracomunali

.....

-Piano Regolatore Generale/Variante

.....

-Strumenti urbanistici esecutivi:

.....

con i parametri di edificabilità risultanti dalla Norme Tecniche di Attuazione.

-Altre prescrizioni

.....

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n. 47 del 28/2/1985 ed ha validità di anni uno a partire dalla data del rilascio fatte salve eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia in carta libera / legale per gli usi consentiti dalla Legge.

Data

Il

Dirigente

MODELLO 2

COMUNE DI VILLETTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Il Dirigente

Su richiesta del Sig.in qualità di
..... per
l'immobile sito in n., descritto
al catasto al foglio (N.C.T. / N.C.E.U.) mappale/i
.....

Visti gli atti relativi agli strumenti urbanistici;

Vista la L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 47 del 28/2/1985;

certifica

che i seguenti terreni sono assoggettati:

-Piani a carattere sovracomunali

.....

-Piano Regolatore Generale/Variante

.....

-Strumenti urbanistici esecutivi:

.....

con i parametri di edificabilità risultanti dalla Norme Tecniche di Attuazione.

-Altre prescrizioni

.....

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n. 47 del 28/2/1985 ed ha validità di anni uno a partire dalla data del rilascio fatte salve eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia in carta libera / legale per gli usi consentiti dalla Legge.

Data

Il

Dirigente

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE (art. 7 comma 2 lett. c R.E.)

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito degli strumenti urbanistici

.....
 Tipo di intervento, destinazione d'uso (per le destinazioni produttive indicare anche tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti), modalità di attuazione

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni

Caratteri dell'intervento edilizio:

-caratteri compositivi ed ambientali (descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrono le ragioni)

.....

-organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo).....

.....

-caratteri tecnologici (tipo di fondazioni, strutture verticali ed orizzontali, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne – es. giardini, piantumazione, recinzione, ecc. – serramenti, tipo di orditura e manto di copertura, tinte per esterni.....

.....

-opere di urbanizzazione esistenti e previste (viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc.)

Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento

Superficie territoriale (ST).....

Superficie fondiaria (SF).....

Indice di densità edilizia territoriale (IT)

Indice di densità fondiaria (IF)

Indice di riutilizzazione (IR).....

	realizzabile		ammesso in progetto		esistente	
Sul	mq.
Sc	mq.
Rc	mq.
H	mt.
V	mc.
Dc	mt.
Dpf	mt.

Df mt.

Ds mt.

Data

Il Progettista

MODELLO 4

Protocollo

**Al Signor Sindaco
del Comune di Villetta**

Domanda di Permesso di Costruire
(Art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

La/il sottoscritta/o

..... nata/o a
..... il residente a
..... in via
CodiceFiscale avendone titolo a seguito di
.....
.....

chiede

il rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, del Piano regolatore, del Regolamento Edilizio e degli altri strumenti urbanistici comunali vigenti, per l'esecuzione dell'intervento di seguito descritto (indicare e completare la voce o le voci corrispondenti):

Tipo di intervento: Intervento di nuova costruzione: (art. 3 Definizione degli interventi edilizi)

- e.1) la nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera 1.f);
- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

● **Progettista dei lavori:**

cognomenome
.....
nato a il
.....
residente a via
.....
domicilio via
.....
Codice Fiscale tel.
Fax E.mail
Iscrizione all'albo Prov. N°
.....

● **Direttore dei lavori (se diverso dal progettista):**

cognomenome
.....
nato a il
.....
residente a via
.....
domicilio via
.....
Codice Fiscale tel.
Fax E.mail
Iscrizione all'albo Prov. N°
.....

● **Esecutore dei lavori:**

cognomenome
.....
nato a il
.....
residente a via
.....
domicilio via
.....
Codice Fiscale tel.
Fax E.mail

Iscrizione alla C.C.I.A.A. Prov. N°
.....

Riferimento obbligatorio a precedenti pratiche di condono edilizio e/o pratiche edilizie:

.....
.....
.....

Il fabbricato è compreso in vincolo ambientale D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

SI NO

Il fabbricato ricade in area ex art. 91/bis L.R. 56/77

SI

NO

ALLEGATI:

- titolo di proprietà
- estratto mappa con estremi catastali
- verifica al PRG con schema di calcolo volumi e superfici
- planimetria con quote altimetriche e posizionamento fabbricato
- distanze da confini, fabbricati (su tutti i lati) e strade (mezzeria/ciglio)
- opere di sistemazione esterna (recinzioni, rampe, accessi pedonali e carrai – indicare n. aut.)
- parcheggi di uso pubblico/privato e sosta biciclette
- relazione tecnica e descrittiva (materiali e tinte di finitura per pareti esterne, serramenti, copertura)
- relazione geologico-tecnica ai sensi del D.M. 11/03/1988
- tabella rapporti aeroilluminanti
- documentazione fotografica a colori (non polaroid)
- autorizzazione ai sensi della L. 13/90 per allacciamento alla fognatura comunale
- dichiarazione di allacciamento all'acquedotto comunale
- dichiarazione ai sensi del Capo III del D.P.R. 06/06/01, n. 380 per il superamento e eliminazione delle barriere architettoniche
- dichiarazione ai sensi della L. 46/90
- dichiarazione di opere in c.a. ai sensi del Capo II del D.P.R. 06/06/01, n. 380
- dichiarazione di attività non soggetta al visto preventivo Vigili del Fuoco
- assenso del condominio (verbale d'assemblea)
- modello ISTAT debitamente compilato

- diritti di segreteria
- autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
- Computo metrico estimativo riferimento ai prezzi unitari del Listino Prezzi di Milano o quotazioni in vigore riferite alle rilevazioni ISTAT (prezzi globali per mc. o mq.) sui costi di costruzione

stato di fatto: (elaborati in triplice copia)

- piante quotate di tutti i piani (compresi quelli non abitabili e la copertura) con destinazione d'uso di tutti i locali
- altezza minima, media e massima di tutti i locali (indicare spessore solette)
- sezioni trasversali/longitudinali quotate all'imposta e al colmo della copertura rispetto al terreno
- prospetti di tutti i fronti

evidenza modifiche: (elaborati in triplice copia)

- piante di tutti i piani (compresi quelli non abitabili e la copertura)
- sezioni trasversali/longitudinali
- prospetti di tutti i fronti

progetto: (elaborati in triplice copia)

- piante quotate di tutti i piani (compresi quelli non abitabili e la copertura) con destinazione d'uso di tutti i locali
- altezza minima, media e massima di tutti i locali (indicare spessore solette)
- indicazione dei condotti di scarico ed esalazione, ventilazione forzata nei wc ciechi, aspirazione forzata sui fuochi cottura con esalazione a tetto
- sezioni trasversali/longitudinali quotate all'imposta e al colmo della copertura rispetto al terreno
- prospetti di tutti i fronti
- particolari architettonici di particolare importanza in scala leggibile

La seguente documentazione risulta essere già in Vs. possesso e rinvenibile nella pratica edilizia

Il sottoscritto richiedente, e gli altri soggetti che controfirmano la presente domanda, dichiarano che l'accluso progetto è conforme alle norme di leggi vigenti, ai regolamenti comunali e non lede i diritti di terzi, con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

I sottoscritti dichiarano altresì, sotto la loro piena responsabilità legale, che quanto è contenuto nella presente domanda e negli allegati atti, schede e tavole, è conforme al vero ed i manufatti esistenti nel progetto sono stati a suo tempo assentiti o condonati.

Le eventuali comunicazioni relative alla presente domanda sono da indirizzare a:

 (se diverso dall'indirizzo del richiedente e del progettista).

Data

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

Controfirmato:

Il Proprietario (se diverso dal richiedente)

.....

I Comproprietari

Il Progettista

Il Direttore dei Lavori (1)

.....

Esecutore delle Opere (1)

.....

(1) Potranno essere comunicati all'atto dell'inizio dei lavori

MODELLO 5

COMUNE DI VILLETTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore Edilizia Privata

Pratica n.

Autorizzazione n.

Il Dirigente

- vista la domanda presentata dain qualità di
codice fiscale partita
I.V.A..... in data, e registrata al protocollo
generale in data con il numero per interventi di trasformazione e/o
modificazione del suolo finalizzati ai lavori di in questo

comune, al foglio ed ai mappali in Via/Piazza

..... ;

- vista la Legge regionale 9 agosto 1989 n° 45;
- visto il R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267;
- tenuto conto che la trasformazione e/o modificazione del suolo di cui trattasi rientra tra gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a) della citata L.R. n° 45/89;
- visti i pareri dei competenti uffici;
- visto il parere della Commissione Edilizia in data

autorizza

ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 09 agosto 1989 n° 45 il Sig. nato a il in qualità di codice fiscale partita I.V.A all'esecuzione di interventi di trasformazione e/o modificazione del suolo finalizzati ai lavori di sui terreni distinti nel N.C.T. del Comune di RE al foglio , mappale/i , per complessivi mc. di scavo e mq. di superficie modificata e/o trasformata, come risulta dai disegni dal progetto costituito da n..... allegati all'istanza, alle seguenti condizioni:

Il titolare della presente Autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, dovrà inoltre provvedere al versamento delle somme di:

A) Euro

quale deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 45/89, da svincolarsi ad accertata regolare esecuzione dei lavori;
(il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. numero intestato al COMUNE DI RE - Servizio Tesoreria o tramite fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero di altri Enti Pubblici a ciò autorizzati).

B) Euro

quale corrispettivo del costo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/89;
(il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. numero 10364107 intestato alla Tesoreria Regionale Piemonte - Piazza Castello n 165- Torino, specificando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della Legge, oppure direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto Bancario San Paolo di Torino - Via Garibaldi n° 2 - Torino)

C) Euro

quale sanzione amministrativa ai sensi dell'art.13 della L.R. 45/89; (il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. numero 10365104 intestato alla Tesoreria Regionale del Piemonte Infrazioni Forestali P.zza Castello n° 165 - Torino).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno perseguite a termini di legge.

Data

Il Dirigente

SANZIONI

1 - Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta Autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 24,79 a Euro 206,58 per decara di terreno o frazione, con minimo di Euro 82,63, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267.

2- Qualora la violazione interessi zone percorse da incendi, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con un minimo di Euro 165,26.

3)- L'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale od il mancato versamento dell'importo corrispettivo del rimboschimento, ove richiesto, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 206,58.

4) - I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione Piemonte.

Art. 3 – Legge 9/8/1989 n. 45

La presente Autorizzazione Edilizia è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno al giorno

Data

Il

Messo Comunale

MODELLO 6

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Il sottoscritto legale rappresentante di , in qualità di titolare del Permesso di Costruire numero del, relativa all'intervento sito in n., individuato al N.C.T./N.C.E.U. foglio n. mappale/i n.

comunica

ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio di dare inizio ai lavori relativi al descritto intervento in data

A tal fine dichiara:

- 1) di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al Comune di Re in data protocollo n
- 2) che i lavori sono affidati all'impresa /eseguiti in economia per i quali é responsabile tecnico il Sig. che il direttore dei lavori é il Sig. che il responsabile della sicurezza è
- 3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel Permesso di Costruire.

Data

Il Titolare

.....

.....

Direttore Lavori

Impresa

.....

MODELLO 7

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto legale rappresentante di ,
in qualità di titolare del Permesso di Costruire n. in data.....,
relativa all'intervento, sito in n.
..... individuato al N.C.T./N.C.E.U. foglio n. mappale/i n.
.....

comunica

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Edilizio di aver ultimato i lavori relativi al
descritto intervento in data

Data

Il Titolare

Direttore Lavori

.....

.....

MODELLO 8

RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Il sottoscritto in qualità di proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui al Permesso di Costruire n. in data relativa all'intervento sito in n. individuato N.C.T./ N.C.E.U. Fg. n. mappale/i n.

richiede

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale:

- a) il compimento della verifica finale sull'opera realizzata;
- b) il rilascio del certificato di abitabilità.

A tal fine allega:

- 1) copia della dichiarazione e degli elaborati presentati per l'iscrizione al N.C.T./N.C.E.U. art. 32 della L.47/85;
- 2) certificato di collaudo per le strutture in conglomerato cementizio (se dovuto)
- 3) dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico, riscaldamento) rilasciate dagli impiantisti ai sensi della L. 46/90;
- 4) dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 425/94 art. 4 comma 1.

Il sottoscritto direttore dei lavori del Permesso di Costruire n° del e successive varianti del relativa ai lavori di al fabbricato sito in
.....

Consapevole delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- 1) Che le misure di ingombro, di altezza, di superficie coperta, di volume e distanze dai confini e dai fabbricati, corrispondano a quelle indicate sul progetto approvato, ed eventuali lievi variazioni delle stesse sono comunque contenute nella tolleranza massima prevista dalle vigenti norme (2% dei valori ai sensi dell'art. 15 della Legge 6 agosto n° 765);

- 2) Che tutte le opere realizzate in funzione del predetto Permesso di Costruire, nonché esterne al fabbricato sono conformi e previste nel progetto approvato;
- 3) Che l'opera è/non è soggetta ad obbligo di effettuazione del Collaudo Statico;
- 4) Che è stato effettuato Collaudo statico delle strutture dal in data di cui al certificato allegato alla presente;
- 5) Che il fabbricato è conforme alle norme vigenti in materia di prevenzioni incendi e contenimento ai consumi energetici Legge 9 gennaio 1991 n° 10;
- 6) Che gli impianti installati nel fabbricato sono conformi alle norme di cui alla Legge 5 marzo 1990 n° 46 e suo regolamento di attuazione;
- 7) Che i muri del fabbricato sono perfettamente prosciugati, gli ambienti esistenti sono salubri e non presentano difetti di aria e luce;
- 8) Che lo smaltimento delle acque reflue è conforme alle normative vigenti Legge 26 marzo 1990 n° 13;
- 9) Che il fabbricato è dotato di acqua corrente mediante allacciamento all'acquedotto comunale;
- 10) Che le opere descritte in premessa sono state realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche Legge 13/89.

Data

Il Direttore Lavori

MODELLO 9

ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE

L'anno, il giorno del mese di davanti a me
..... é personalmente comparso, il Sig. nato a
..... il, residente in, Via di
professione Codice Fiscale

Detto componente,, con il presente atto si obbliga come segue:
premesso che
il Sig.

a) é proprietario del terreno sito in distinto al catasto terreni al Foglio
mappali; fra le coerenze, sul quale intende realizzare
.....;

b) ha presentato istanza per il rilascio di Permesso di Costruire al Comune di RE in data
..... prot. n. per la costruzione di quanto sopra;

c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.
dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, richiede (ai sensi dell'articolo 25,
commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive
modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento
della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di
cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso

il Sig. si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi
titolo:

1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto
dell'indice fondiario, i seguenti terreni: I terreni vincolati, indicati anche nella
planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche
normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;

3) a versare al Comune di RE, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una
somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova
destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali
vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di
costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri
immobiliari competente a favore del COMUNE DI RE esonerando il Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

All.: planimetria

Data
.....

Firma

MODELLO 10

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Settore Edilizia Privata

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

Il Dirigente

Vista la domanda presentata dacodice fiscale partita IVA
..... residente in, registrata al protocollo generale al numero
....., in data per conseguire il rilascio dell'Autorizzazione all'uso del seguente
immobile:

Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge:

.....
Visto il Permesso di Costruire n., rilasciato il

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il e registrata al
protocollo generale n.

Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e
della salubrità degli ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori

.....
Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato

.....
Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici
catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione

Visto il verbale di verifica degli impianti di cui alla L. 46/90, redatto in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 392/94, in data eseguito da

.....
Visto il verbale di verifica finale in data eseguito da

.....
Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data

Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento,
certifica

l'abitabilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal

Data

Il Dirigente

.....

APPENDICE ALL'ART. 31

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31

- a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**
1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
 2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
 3. Resistenza meccanica alle vibrazioni
- b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO**
1. Resistenza al fuoco
 2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
 3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
 4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso
- c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE**
1. Assenza di emissione di sostanze nocive
 2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
 3. Temperatura di uscita dei fumi
 4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
 5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
 6. Smaltimento delle acque meteoriche
 7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
 8. Illuminazione naturale
 9. Oscurabilità
 10. Temperatura dell'aria interna
 11. Temperatura superficiale
 12. Ventilazione
 13. Umidità relativa
 14. Protezione dalle intrusioni
- d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO**
1. Sicurezza contro le cadute
 2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
 3. Limitazione dei rischi di ustione
 4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
 5. Sicurezza elettrica
 6. Sicurezza degli impianti
- e) PROTEZIONE DAL RUMORE**
1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo
- f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**
1. Contenimento dei consumi energetici
 2. Temperatura dell'aria interna
 3. Temperatura dell'acqua
- g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE**
1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
 2. Disponibilità di spazi minimi.

2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987,** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 23 novembre 1972:** "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 5 luglio 1975, art. 5:** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- **Legge 10 maggio 1976, n. 319:** "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- **Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977.** Allegati 4 e 5.
- **Legge 5 agosto 1978, n. 457:** "Norme per l'edilizia residenziale".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **D.M. 21 dicembre 1990, n. 443:** "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626:** "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE

e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493:** "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494:** "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- **DPCM 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447:** "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- **Legge 30 aprile 1976, n. 373:** "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".

- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118:** "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13:** "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236:** "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:** "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

sì

no

- **Impianti elettrici**

art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c)
del D.P.R. 447/91

- **Impianti radiotelevisivi ed elettronici**

- **Impianti di protezione da scariche atmosferiche**

art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91

- **Impianti di canne fumarie collettive**

- **Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h**

art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91

- **Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P > 34,8 KW.**

art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91

- **Impianti di protezione antincendio**

art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- **Progetto dell'impianto**

Modello A

per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.

Modello B

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.

Modello C

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P > 35 KW.

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso.
Specificare attività:

.....
.....
.....

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24 novembre 2015
- divenuta esecutiva in data 1 gennaio 2016
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. in data

Villette, lì

Il Sindaco
Adorna Pierangelo

Il Segretario Comunale
Cerizza Dott. Dario